

**Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere – Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 4877 del 07/03/2005**

Prova delegata extracircostrizione - Termine fissato dal G.I. - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Presentazione prima della relativa scadenza - Necessità - Presentazione successiva - Decadenza dal diritto all'assunzione della prova - Configurabilità - Fattispecie.

Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale (art.203 cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, sicchè la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all'autorità delegante, ex art.203 ultimo comma, cod. proc. civ. richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dall'ultimo comma del successivo art.204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell'art.154 del codice di rito, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha, in particolare, osservato come il giudice di merito ne avesse, nel caso di specie, fatto corretta applicazione giacchè, non prevedendo la norma alcuna differenza a seconda della causa della mancata, tempestiva assunzione del mezzo di prova, anche nel caso in cui il ricorso al giudice delegato risultasse presentato nel termine concesso per l'espletamento della prova delegata e questa fosse stata fissata per un'udienza successiva alla scadenza del termine medesimo, costituiva onere preciso della parte - che avesse voluto evitare la decadenza dal suo diritto - quello di presentare l'istanza di proroga prima della scadenza del termine assegnato. La Corte ha ulteriormente precisato che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto di difesa ben può essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza, qualora il condizionamento al suo esercizio dipenda da una libera scelta della parte).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005